



# COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

## I CERTIFICATI ANAGRAFICI

Il rilascio di certificati anagrafici (*art. 33 del D.P.R. n. 223/1989*) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (*artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000*) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell'ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l'uso al quale è destinato ai fini dell'accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (*Legge n. 183/2011*), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (*art. 40 D.P.R. n. 445/2000*). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, **NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI** (*che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati*) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (*art. 47 D.P.R. n. 445/2000*) o di certificazioni (*art. 46*). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi **nullo o, quanto meno, inefficace**. Essi dovranno, al contrario, acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell'interessato.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (*banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.*) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (*art. 2, D.P.R. n. 445/2000*). Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "**il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**".

### REGIME FISCALE



**NON È NELLA FACOLTÀ DEL RICHIEDENTE IL CERTIFICATO ANAGRAFICO DECIDERE SE LO STESSO VADA IN BOLLO OPPURE IN CARTA LIBERA E NEPPURE DISCREZIONE DEGLI UFFICI CHE RICHIEDONO O RILASCIANO ATTI.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (*all. A*) del D.P.R. n. 642/1972, **i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE**, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16.00.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (*comunemente chiamati "in carta semplice"*) solo per gli usi espressamente previsti dalla Legge (*tabella B del D.P.R. n. 642/1972*), nonché dalle specifiche leggi speciali.

L'esenzione dal bollo è specificata, mai generica. **Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di avere diritto all'esenzione, devono OBBLIGATORIAMENTE indicare l'uso e la norma di legge che la prevedono. Uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato.** Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

Poiché il certificato rilasciato al privato è normalmente fuori dalla tabella B del D.P.R. n. 642/1972 e dalle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, **esclusi:**

- **Quelli rilasciati dall'ufficio di stato civile** (*nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio*);
- **Quelli richiesti dagli organi giurisdizionali** (*adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella*) che come noto non rientrano nella competenza del D.P.R. n. 445/2000;
- **I certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere** (*art. 9 della tabella*);
- **Quelli richiesti da privati per cui è prevista l'esenzione dalla sopraccitata tabella** (*Associazioni sportive affiliate al CONI, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 della legge n. 266/1991*);
- **Quelli richiesti dagli Studi Legali per uso notifica atti giudiziari** (*art. 18 D.P.R. n. 115/2002*).

**Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dal funzionario del servizio Anagrafe. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.**

*Entrando nello specifico, le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di Pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:*

- Art. 3 della **tabella B del D.P.R. n. 642/1972** nel contesto dei "procedimenti in materia penale";
- Art. 12 della medesima tabella con l'indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (*il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti*);
- **Per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva;**
- La certificazione (*richiesta da privati o avvocati*), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

Per quanto riguarda le successioni, l'esenzione prevista **dall'art. 5 della tabella B del D.P.R. 642/1972** "ad uso successione", si riferisce alla denuncia di successione che l'erede faceva all'Agenzia delle Entrate. Oggi è sufficiente l'autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio "ad uso successione", sono soggetti ad imposta di bollo.

Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (*apertura conti correnti anche per l'accredito delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie*), per assicurazioni per l'accensione o l'estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (*che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione "sui certificati"*).

Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni familiari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come non devono essere rilasciati i certificati per l'INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.

**Si rende altresì noto che, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del citato D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro**

**rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte).**

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l'autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda il certificato di godimento dei diritti politici da presentare alle Pubbliche Amministrazioni essendo a tutti gli effetti "certificati", sono sottoposti alle vigenti disposizioni.

#### **INFORMAZIONI GENERALI SU: IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA**

Il bollo è un'imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per un'attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regolare con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
- D.P.R. 30 agosto 1989, n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".